



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto**

**INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA**

- art. 369 e 369 bis c.p.p. -

**AVVISO CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

- art. 415 bis c.p.p. -

I Pubblici Ministeri dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA e dott. Francesco SANSOBRINO, rispettivamente Procuratore della Repubblica e Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;

1) **AL TAMURA Antoniovito**, nato a Taranto il 5.10.1968 ed ivi res elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici registri: [altamura.antoniovito@oravta.legalmail.it](mailto:altamura.antoniovito@oravta.legalmail.it);

difeso di fiducia dall'avv. Andrea SILVESTRE del foro di Taranto

2) **NASTRI Fabrizio**, nato a Taranto il 23.9.1963 ed ivi res elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici registri [fabrizio@oravta.legamail.it](mailto:fabrizio@oravta.legamail.it);

Difeso di fiducia dall'avv. Salvatore DI FONZO del foro di Taranto

3) **FAVATA' Alfonso**, nato a Taranto il 16.10.1978 ed ivi res. elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia avv. Filiberto CATAPANO MINOTTI del foro di Taranto; domicilio digitale risultante dai pubblici registri [avv.alfonsofavata@legalmail.it](mailto:avv.alfonsofavata@legalmail.it);

4) **SGOBBA Antonietta**, nata a Taranto il 28.10.1975 ed ivi res. elettivamente domiciliata presso il proprio difensore di fiducia avv. Giuseppe FORNARI del foro di Milano; domicilio digitale risultante dai pubblici registri [sgobba.antonietta@oravta.legamail.it](mailto:sgobba.antonietta@oravta.legamail.it);

persone sottoposte alle indagini per i seguenti fatti reato:

**ALTAMURA-NASTRI-FAVATA'**

a) del reato di cui agli artt. 81 c.p., 110-323 c.p., perché in concorso tra loro, commettendo con un'azione più violazioni della medesima disposizione di legge, dopo essere stati nominati componenti della commissione elettorale per l'elezione del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto<sup>1</sup> per il quadriennio 2023-2026 (fissata per i giorni 25-28 gennaio 2023), in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e in particolare:

-ALTAMURA Antoniovito, presidente della commissione elettorale in quanto Presidente uscente del COA di Taranto, quale fratello di ALTAMURA Emanuele, candidato alle elezioni con la lista "Nuovo Impegno Forense", entrambi soci della società "studio legale Altamura srl";

-NASTRI Fabrizio, quale compagno e convivente di CASIELLO Maria, candidata alle elezioni come candidata Presidente e capolista della formazione "Rinnovamento continuo coerenza e trasparenza", nonché colleghi di studio ed entrambi soci della Libr'avvocati Casiello Nastri Tagariello società cooperativa tra professionisti, di cui la CASIELLO è presidente del CdA e il NASTRI consigliere (per il medesimo conflitto di interessi il NASTRI era stato già escluso dalla commissione elettorale delle elezioni del COA di Taranto 2019-2022);

-FAVATA' Alfonso, quale socio e amministratore dell'organismo di mediazione "Camera di Conciliazione Italiana srl" unitamente a THIERY Nestore, candidato alle elezioni nella lista "Le Voci del foro";

-omettevano dapprima di segnalare il conflitto di interessi (così come previsto anche dall'art. 6 bis L. 241/90), ovvero, una volta nominati, di rinunciare all'incarico;

-successivamente, nonostante l'avv. RELLEVA Piero, altro membro della commissione elettorale, durante la seduta del 23.1.2023 avesse fatto presente e fatto verbalizzare la sussistenza dei conflitti di interesse concernenti le posizioni degli avvocati ALTAMURA e NASTRI, nello svolgimento delle predette funzioni, e quindi quali incaricati di pubblico servizio, chiamati ad esprimere il proprio voto, omettevano di astenersi;

-in violazione consapevole e macroscopica delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 3 terzo periodo della L. 113/2017<sup>2</sup> contribuivano a formare, in modo determinante, la volontà della Commissione elettorale e a dichiarare illegittimamente, con delibera del 23.1.2023, l'incandidabilità degli avv. DI MAGGIO Vincenzo, DONVITO Paola Antonia, ORLANDO Rosario Pompeo e COMEGNA Sebastiano (tutti candidati nella lista "Le Voci del foro", lista contrapposta a quella in cui erano candidati ALTAMURA Emanuele e CASIELLO Maria); nello specifico:

- a fondamento della incandidabilità dei predetti avvocati assumevano che gli stessi, già componenti del COA di Taranto nei quadrienni 2012/2015 e 2015/2018, si fossero ricandidati senza che fossero decorsi quattro anni dall'ultimo mandato, atteso che tutti avevano svolto le precedenti funzioni per lo meno fino ai primi mesi del 2019; a tale determinazione pervenivano ignorando consapevolmente che la consiliatura 2015/2018, con scadenza naturale al 31.12.2018, era stata prorogata per legge (art. 11 quinquies del DL 135/2018, convertito in L. n. 12/2019) fino al luglio 2019, e che sia la Corte Costituzionale (sentenza n. 173/2019) che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 8566/2021, peraltro pronunciate su ricorso proposto dallo stesso avv. NASTRI) avevano fissato il principio di diritto secondo il quale la durata dei mandati dei

<sup>1</sup> quindi dopo aver assunto la veste di pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, in quanto gli ordini professionali sono enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e l'operato della commissione elettorale, disciplinato dalla L. 113/2017, riveste carattere pubblicistico;

<sup>2</sup>Art.3 L. 113/17

#### Elettorato attivo e passivo

(...)

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

singoli consiglieri deve essere intesa in senso oggettivo e coincide con la scadenza legale della consiliatura, e non può essere influenzata dalle concrete circostanze connesse alla fissazione delle elezioni per il rinnovo del COA in una data successiva a quella della scadenza (nel caso di specie 31.12.2018);

e così, attraverso le suddette condotte, arrecavano intenzionalmente ai candidati avv. DI MAGGIO Vincenzo, DONVITO Paola Antonia, ORLANDO Rosario Pompeo e COMEGNA Sebastiano un ingiusto danno, consistito nell'illegittima dichiarazione di incandidabilità, con conseguente compromissione dell'interesse legittimo degli stessi a partecipare alla competizione elettorale (che si sarebbe tenuta dal 25.1.2023).

**In Taranto, il 23 gennaio 2023**

### **ALTAMURA-NASTRI-FAVATA'-SGOBBA**

**b) del reato di cui agli artt. 81, 110-323 c.p.**, perché, in concorso tra loro, commettendo con un'azione più violazioni della medesima disposizione di legge, nelle qualità indicate al capo a), dopo che con provvedimenti cautelari emessi in data 24.1.2023 dal Presidente del CNF (Consiglio Nazionale Forense), su ricorso degli avvocati dichiarati incandidabili, e confermati con ordinanze del CNF del 27.1.2023, era stata annullata la delibera della commissione elettorale del 23.1.2023 di cui al capo che precede per violazione dell'art. 3 L. 113/17 con la conseguente ammissione degli avv.ti DI MAGGIO, DONVITO, ORLANDO e COMEGNA alla competizione elettorale, nonché dopo aver preso cognizione che a seguito del voto sarebbero stati assegnati alle varie liste i seguenti seggi:

-lista "Le Voci del foro"- candidato presidente DI MAGGIO Vincenzo: 12 consiglieri; (in posizione utile per l'elezione: DI MAGGIO Vincenzo 663 voti- primo degli eletti; DONVITO Paola Antonia 613 voti; ORLANDO Rosario Pompeo 569 voti; MACRI' Giuseppe 481 voti; THIERY Nestore 473 voti; DE FRANCO Adriano 438 voti; primo dei non eletti: COMEGNA Sebastiano 351 voti);

-lista "Nuovo Impegno Forense" candidato presidente CIGLIOLA Giovanni (in cui era candidato ALTAMURA Emanuele): 8 consiglieri;

-lista "Rinnovo continuo coerenza e trasparenza" candidata presidente CASIELLO Maria: 1 consigliere

omettendo nuovamente -i primi tre- di astenersi (così come previsto anche dall'art. 6bis L. 241/90) in presenza del perdurante conflitto di interessi descritto sub a) e violando tutti, in modo consapevole e macroscopico, le disposizioni di cui agli artt. 3<sup>3</sup>, 8, 9 e 15,

<sup>3</sup> Con riferimento all'art. 3 v. nota n. 2 e n. 4;

#### **Art. 8 Candidature**

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 9 Commissione elettorale**

(...)

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei

commi 4,5,6 e 7 della L. 113/17, non limitavano le funzioni della commissione elettorale alla sola certificazione dei risultati, ma le estendevano alla verifica delle condizioni di ineleggibilità dei candidati, e così tutti contribuivano, con il loro voto determinante, in violazione altresì dei provvedimenti cautelari derivanti dalle decisioni del CNF, a formare la volontà della Commissione elettorale e a dichiarare illegittimamente, con delibera del 28.1.2023, l'ineleggibilità degli avv. DI MAGGIO Vincenzo, DONVITO Paola Antonia, ORLANDO Rosario Pompeo, COMEGNA Sebastiano, DE FRANCO Adriano, MACRI' Giuseppe e THIERY Nestore (tutti candidati nella lista "Le Voci del foro", lista contrapposta a quella in cui erano candidati ALTAMURA Emanuele e CASIELLO Maria), ed in particolare:

-DI MAGGIO Vincenzo, DONVITO Paola Antonia, ORLANDO Rosario Pompeo e COMEGNA Sebastiano venivano dichiarati ineleggibili per le stesse identiche motivazioni -già illustrate nel capo che precede- per le quali erano stati dichiarati incandidabili con delibera del 23.1.2023, così eludendo i provvedimenti del CNF e violando altresì l'art. 3 c.3 terzo periodo della L. 113/17;

-DE FRANCO Adriano, MACRI' Giuseppe e THIERY Nestore venivano dichiarati ineleggibili in palese violazione dell'art. 3 c.4 L. 113/17<sup>4</sup>, sostenendo che i predetti avvocati fossero stati eletti nonostante un doppio mandato consecutivo precedente, mentre il DE FRANCO, MACRI' e il THIERY erano stati componenti del COA di Taranto nella consiliatura 2019-2022 ed erano subentrati, nella consiliatura precedente 2015-2018, solamente nel marzo del 2017 (il THIERY) e nel settembre 2018 (il DE FRANCO e il MACRI') ad altri consiglieri;

così arrecando intenzionalmente ai predetti avvocati DI MAGGIO, DONVITO, ORLANDO, COMEGNA, DE FRANCO, MACRI' e THIERY un ingiusto danno, consistito nell'illegittima estromissione (e quanto al COMEGNA, primo dei non eletti, potenziale estromissione), nonostante i voti riportati, dal COA di Taranto, nonché cagionando ingiusto danno anche alla lista "Le Voci del foro", consistito in una diversa

---

componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

#### **Art. 15 Proclamazione degli eletti**

(...)

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispose, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

#### <sup>4</sup>Art.3 L. 113/17

##### **Elettorato attivo e passivo**

(...)

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

ed alterata composizione del COA e della relativa maggioranza, atteso che dopo la delibera di ineleggibilità (successivamente annullata con sentenza del CNF del 17.5.2023) il COA risultava così composto:

- lista CIGLIOLA (in cui era candidato ALTAMURA Emanuele): 10 seggi in luogo di 8;
- lista DI MAGGIO: 9 seggi in luogo di 12;
- lista CASIELLO: 2 seggi in luogo di 1.

con una maggioranza dei componenti della lista CIGLIOLA e CASIELLO.  
**in Taranto, il 28.1.2023**

**reati altresì avvinti dal medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p.**

**AVVERTE EX ART 415 bis C.P.P.**

la persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata:

1. che le indagini preliminari svolte sono state concluse;
2. che tutti gli atti delle indagini espletate sono depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero (indirizzo di posta elettronica: [ufficio415bis.procura.taranto@giustizia.it](mailto:ufficio415bis.procura.taranto@giustizia.it)) ivi compresi eventuali decreti di liquidazione di compensi spettanti a consulenti, custodi, noleggio apparecchiature per intercettazioni e più in generale decreti di pagamento relativi a spese anticipate dall'Erario - avverso i quali le parti, entro trenta giorni dalla notificazione del presente avviso, possono proporre, ai sensi degli artt.168 e 170 del D.P.R. n.115/02, eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale;
3. che la persona sottoposta a indagini ed il difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, inoltrando richiesta all'indirizzo di posta elettronica [ufficio415bis.procura.taranto@giustizia.it](mailto:ufficio415bis.procura.taranto@giustizia.it) per fissare appuntamento per la visione e/o rilascio copia degli atti;
4. che entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso la persona indagata ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore e chiedere al Pubblico Ministero specifici atti di indagine;
5. che entro lo stesso termine può presentarsi per rilasciare dichiarazioni e per chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio sui fatti per i quali si procede;
6. che, nel corso dell'interrogatorio, sarà assistita dal proprio difensore di fiducia o in mancanza dal difensore d'ufficio già nominato ex art. 97 c.p.p.;
7. che, scaduto il predetto termine di venti giorni, comunque il presente procedimento penale proseguirà il suo corso con i provvedimenti che questa AG riterrà di dover adottare, anche se non si sarà avvalsa di alcuna delle facoltà sopra indicate.
8. che le indagini preliminari svolte sono state concluse e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal P.M. dettagliatamente indicati nell'annotazione di PG della  
datata \_\_\_\_\_ prof.n. \_\_\_\_\_ e depositata in atti cui in questa sede, per  
l'esercizio delle facoltà di cui all'art.415bis co.2bis c.p.p., si fa recettizio riferimento;

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge, nonché a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni avverranno presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p.

**COMUNICA**

che in mancanza di nomina del difensore di fiducia, sarà assistita dal difensore di ufficio sopra indicato;

**AVVISA**

- ◆ che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- ◆ che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- ◆ che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
  - ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
  - ha diritto di presentare memorie, istanze, richieste, impugnazioni e di nominare consulenti tecnici di parte;
  - ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
  - ha diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415bis c.p.p.;

- ha i diritti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000, n° 397, concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
  - ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana;
  - ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III cpp (art. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;
  - può rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero e comunque ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria, e di conferire in qualsiasi momento con il proprio difensore anche se detenuto;
  - togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
  - richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
  - presentare istanza di patteggiamento o di rito abbreviato;
  - presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
  - ha diritto di richiedere, salve le limitazioni previste dalla legge ed imposte dal PM, comunicazione delle iscrizioni a suo carico sul registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335, c. 3, c.p.p.;
- ◆ che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
  - ◆ che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.746,68 nell'ultimo anno.*
    2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati a euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
    3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
    4. *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessati del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*
    5. *Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma primo in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.*

#### AVVERTE

*l'indagato che, qualora su sua richiesta venga sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:*

- di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenirne il pericolo di fuga o di violenza;
- a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti;
- di essere avvertito, prima che abbia inizio l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, avrà facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando comunque che il procedimento seguirà il suo corso; che, se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.;
- a ricevere contestazione in forma chiara e precisa del fatto o dei fatti che gli siano attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può deriverne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
- di esporre quanto ritenga utile alla sua difesa.

#### AVVERTE ALTRESI'

la persona sottoposta alle indagini, sopra generalizzata, che ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

#### AVVISA ALTRESI' L'INDAGATO CHE

ai sensi dell'art. 157 comma 8 ter c.p.p., trattandosi di notifica del primo atto, nel caso non avesse già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p., le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; si avvisa altresì l'indagato dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di

posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento;

- 1) ai sensi dell'art. 157 bis c.p.p. se l'indagato è assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione è avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'indagato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'indagato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore d'ufficio ma saranno effettuate ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
- 2) ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguiti mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio;
- 3) ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso;
- 4) ai sensi dell'art. 162 c.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

### INVITA L'INDAGATO

Ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 comma 1 c.p.p. (abitazione o luogo ove l'indagato esercita abitualmente l'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna;

-Si notifichi agli indagati ALTAMURA e NASTRI mediante domicilio digitale (posta elettronica certificata) risultante dai pubblici registri e ai difensori sopra indicati per via telematica ex art.148 c.p.p., 16 co.4 D.L. n.179/2012 convertito in L. n.221/2012;

-Si notifichi agli indagati FAVATA' e SGOBBA nonché ai difensori sopra indicati ex art.148 c.p.p., 16 co.4 D.L. n.179/2012 convertito in L. n.221/2012 **mediante notifica per via telematica al difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliatario dell'indagato;**

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Taranto, 21/11/2023

  
Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco SANSOBRINO

  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA